

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1934 del 19/11/2018

Seduta Num. 48

Questo lunedì 19 **del mese di** novembre

dell' anno 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2018/1636 del 13/09/2018

Struttura proponente: SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE
CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

Oggetto: APPROVAZIONE DI ATTO DI INDIRIZZO RECANTE "STANDARD MINIMI
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA E DEFINIZIONE
DEL RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE
ALLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE E AI DEPOSITI DEI PROGETTI
STRUTTURALI, AI SENSI DELLA L.R. N.19 DEL 2008"

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Gabriele Bartolini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'art.3 della L.R. 30 ottobre 2008, n.19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" che conferma in capo ai Comuni le funzioni in materia sismica, i quali possono esercitarle autonomamente, in forma singola o associata, nel rispetto degli standard minimi, oppure avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali per un periodo non inferiore a 10 anni dall'entrata in vigore della legge;
- l'art.21 della L.R. 30 luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che prevede per i Comuni che si avvalgono stabilmente delle strutture regionali ai sensi dell'art.3, comma 8, della L.R. n.19 del 2008, la possibilità di stipulare accordi con la Regione per definire, in via anticipata, la data di decorrenza dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, con conseguente cessazione dell'avvalimento regionale;
- l'art.35 della L.R. 27 dicembre 2017, n.25 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018", che in attuazione dell'art.3, comma 8 della L.R. 19/2008 e dell'art.21, comma 3, della L.R. n.13/2015, fissa al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per la cessazione dell'avvalimento delle strutture tecniche regionali e la conseguente gestione autonoma delle funzioni sismiche da parte dei Comuni;

Vista inoltre la L.R. 30 luglio 2013, n.15 "Semplificazione della disciplina edilizia" che recepisce le riforme statali in materia edilizia, in tema di concentrazione dei regimi amministrativi, di conferenza di servizi e di uniformità nei contenuti e nelle tempistiche per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti;

Considerato che l'art. 20 della L.R. n.19 del 2008 prevede la corresponsione, da parte dei soggetti che richiedono il rilascio dell'autorizzazione sismica o che depositano il progetto esecutivo riguardante le strutture, soggetto al controllo a campione, di un rimborso forfettario delle spese sostenute dalla struttura competente in materia sismica per lo svolgimento delle attività istruttorie;

Visti gli atti di indirizzo emanati al fine di

assicurare l'applicazione uniforme delle disposizioni normative su tutto il territorio regionale, in particolare le proprie deliberazioni:

- n.1804 del 03/11/2008 "Approvazione degli standard minimi per l'esercizio delle funzioni sismiche e definizione del rimborso forfettario per spese istruttorie" e n.120 del 09/02/2009 "Integrazione alla deliberazione della Giunta regionale del 3/11/2008 recante «Approvazione degli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per spese istruttorie»";
- n.2271 del 21/12/2016 "Definizione del rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei progetti strutturali ai sensi dell'art.20 della L.R. n.19 del 2008 «Norme per la riduzione del rischio sismico»";

Dato atto che questa Giunta, nell'ambito della generale funzione di indirizzo e coordinamento di cui all'art.4 della L.R. n.19 del 2008, è chiamata a svolgere un'attività di monitoraggio dell'attuazione della L.R. n.19 del 2008 e degli atti di indirizzo attuativi della stessa, in coordinamento con gli enti locali e con le categorie economiche e professionali regionali;

Considerato che, nella predetta attività di monitoraggio e di aggiornamento degli atti di indirizzo regionali, si è ritenuto opportuno assicurare la partecipazione dei seguenti operatori pubblici e privati che svolgono compiti e funzioni disciplinati dalla L.R. n.19/2008:

- i componenti del Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico di cui all'art.4, comma 3 della suddetta legge regionale (CReRRS) ed in particolare i rappresentanti di: Ance E.-R., Confindustria E.-R., Tavolo Regionale dell'Imprenditoria, Comuni e Province, Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti, Comitato Regionale dei Geometri, Ordine dei Geologi dell'E.-R.;
- i rappresentanti delle Strutture tecniche competenti in materia sismica;

- i rappresentanti di Anci, della Lega delle autonomie e delle associazioni professionali e degli enti culturali che ne hanno fatto richiesta;

Constatato che è aumentato il numero delle strutture tecniche competenti in materia sismica dalla data di entrata in vigore della L.R. 19/2008 in ragione della progressiva assunzione, da parte dei Comuni e delle loro Unioni, della gestione autonoma della funzione sismica in forma singola o associata oppure tramite convenzione con strutture tecniche già operative o in via di formazione;

Preso atto:

- che nel passaggio dalla gestione regionale alla gestione comunale delle funzioni sismiche, i Comuni e le Unioni di Comuni, salvo qualche eccezione, hanno incontrato difficoltà a dare vita a gestioni associate di area vasta per le particolarità dei contesti territoriali e ambientali, per la diversità degli assetti organizzativi e gestionali degli stessi;
- di conseguenza, della variabilità delle strutture tecniche comunali operanti allo stato attuale, delle loro diverse configurazioni e dimensioni, in modo particolare nei territori con Comuni di piccole e medie dimensioni;
- a parità del numero di pratiche sismiche depositate, del diverso impegno richiesto per il controllo delle pratiche sismiche nei Comuni ricadenti nelle zone a bassa sismicità nei quali è prevalente il controllo a campione dei progetti rispetto ai Comuni classificati in zona sismica 2 nei quali vale il controllo sistematico di tutti i progetti depositati;

Ritenuto:

- necessario procedere ad una revisione degli standard minimi previsti per le strutture tecniche per renderli aderenti alle diverse situazioni di gestione delle funzioni sismiche e con l'obiettivo di assicurarne la funzionalità, l'efficienza e il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti;
- necessario articolare gli importi forfettari dei rimborsi per le spese istruttorie allo scopo di trovare un giusto equilibrio tra diverse esigenze in primo luogo quella di garantire il contributo alla copertura delle spese di

funzionamento delle strutture, poi quella di differenziare gli importi in relazione alla gravosità dell'impegno istruttorio per le dimensioni, la complessità e la specialità degli interventi e, infine, all'esigenza di non penalizzare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente indirizzati principalmente alla sicurezza strutturale e sismica delle costruzioni;

- necessario aggiornare, nel rispetto dei vincoli contabili e amministrativi, il procedimento di restituzione del rimborso forfettario nel caso di versamenti erroneamente effettuati alla Regione oppure corrisposti in misura superiore a quella dovuta;

Visto l'art.4, comma 4, della L.R. n.19 del 2008, che disciplina il procedimento di elaborazione e approvazione degli atti di indirizzo previsti dalla stessa legge, prevedendo che siano predisposti previa consultazione del Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico (CRERRS) e che siano approvati dalla Giunta regionale sentito il parere della Commissione Assembleare competente;

Ritenuto necessario sottolineare che le previsioni del presente atto di indirizzo si applicano ai procedimenti avviati alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna del presente provvedimento, e che, di conseguenza, il medesimo atto di indirizzo non trova applicazione per i procedimenti in corso alla medesima data;

Dato atto che la proposta del presente atto di indirizzo è stata sottoposta, come richiesto dall'art. 4, comma 4, della L.R. n.19 del 2008, alla valutazione del CRERRS nelle sedute del 9 maggio 2018 e del 25 luglio 2018;

Acquisito il parere favorevole della Commissione Assembleare competente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. n 19 del 2008 nella seduta dell'8 novembre 2018;

Richiamata la L.R. n.43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

Visti:

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm., ed in particolare l'art.26, comma 1;

- la propria deliberazione n.93 del 29/01/2018 avente ad oggetto, "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020", ed in particolare l'Allegato B "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n.33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020;
- la propria deliberazione n.2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni, per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n.468 del 10/04/2017, recante "Il sistema del controllo interni nella Regione Emilia-Romagna";

Viste inoltre le proprie deliberazioni n.56/2016, n.270/2016, n.622/2016, n.1107/2016 e 1059/2018;

Dato atto:

- che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile e Politiche ambientali e della montagna, Paola Gazzolo;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) di approvare l'atto di indirizzo recante l'"Approvazione degli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica e degli importi e delle modalità di versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei progetti strutturali, ai sensi della L.R. n. 19 del 2008".

L'atto di indirizzo si compone, in particolare, dei seguenti Allegati, parti integranti del presente atto:

- Allegato 1 *"Standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica"*;
 - Allegato 2 *"Importi del rimborso forfettario per le spese istruttorie e modalità di versamento delle stesse" e il Modulo - Richiesta rimborso;*
- 2) di abrogare le proprie deliberazioni n.1804 del 03/11/2008, n.120 del 09/02/2009 e n.2271 del 21/12/2016, dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
 - 3) di stabilire che le previsioni del presente atto di indirizzo si applicano per i procedimenti avviati in data successiva alla pubblicazione sul BURERT del presente provvedimento;
 - 4) di stabilire la prosecuzione dell'attività di monitoraggio sulla applicazione del presente atto, in coordinamento con gli enti locali e con le categorie economiche e professionali della Regione, rappresentate nell'ambito del CRERS, anche ai fini di una elaborazione dei dati, con previsione di aggiornamento dell'atto con cadenza biennale;
 - 5) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
 - 6) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

STANDARD MINIMI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA

Premesse

La revisione degli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica, già definiti con la DGR n. 1804/ 2008 e s.m.i., si rende necessaria in considerazione dell'incidenza dei diversi aspetti che hanno modificato il contesto operativo in questi dieci anni di applicazione della L.R. n. 19 del 2008 e degli atti e di indirizzo.

In particolare, in tema di standard minimi delle strutture tecniche sismiche e di rimborsi forfettari per le spese istruttorie, occorre tenere conto:

- del diverso impegno delle strutture tecniche, a parità di numero di progetti depositati, nei Comuni situati in zona sismica 2 nei quali il controllo dei progetti è sistematico (100%) e nei Comuni situati nelle zone a bassa sismicità nei quali il controllo dei progetti può essere a campione con una soglia minima del 20%¹;
- che, nel passaggio dalla gestione regionale alla gestione comunale delle funzioni sismiche, i Comuni e le Unioni di Comuni, salvo qualche eccezione, hanno incontrato difficoltà nel dare vita a gestioni associate di area vasta per le particolarità dei contesti territoriali e ambientali, per la diversità degli assetti organizzativi e gestionali degli stessi;
- della variabilità delle strutture tecniche comunali, per le loro diverse configurazioni e dimensioni, specie nei territori con Comuni di piccole e medie dimensioni;
- che in particolare allo stato attuale la gestione delle funzioni sismiche si esplica in forma singola oppure in forma associata, o, ancora, tramite convenzioni con strutture tecniche comunali già operative o in via di formazione;
- del nuovo procedimento edilizio unico, comprendente anche il controllo sismico, in vigore dal 1° luglio 2017, con termini stringenti e perentori per lo svolgimento e la conclusione del procedimento;
- dell'entrata in vigore della versione aggiornata delle norme tecniche per le costruzioni approvate con DM 17 gennaio 2018 (NTC); un corpo normativo esteso e complesso con valore cogente;
- dei problemi derivanti dall'obsolescenza delle norme primarie sulle costruzioni vigenti - il DPR 380/2001 "Testo unico per l'edilizia" la Parte tecnica, la L.1086/1971 e L.64/1974 – con alcuni contenuti sono in contrasto con i decreti attuativi di rango inferiore.

Standard minimi

Per l'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica è necessaria l'istituzione di una apposita struttura tecnica di elevata competenza e professionalità, per la verifica della rispondenza dei progetti strutturali alle norme tecniche per le costruzioni.

In ogni struttura tecnica è necessaria la presenza di una figura apicale per la firma degli atti e di almeno un team di lavoro cui affidare l'esercizio dell'attività di controllo dei progetti strutturali e delle opere, composto da:

- a) una figura professionale con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente con indirizzo strutture;
- b) una figura tecnico-amministrativa, per lo svolgimento di compiti di supporto. La figura di supporto può essere a disposizione di più figure professionali laureate esperte sulle strutture.

Per assicurare la continuità operativa dell'attività di controllo, è auspicabile che la struttura tecnica a regime possa dotarsi di un secondo team e che, pertanto, possa estendere l'esercizio delle

funzioni sismiche ad un numero maggiore di Comuni in modo da rendere economicamente sostenibile l'attività di più team.

È opportuno, inoltre, che il team possa avvalersi all'occorrenza, per l'approfondimento di situazioni particolari o complesse, del contributo di figure specialistiche rispettivamente nel campo della geologia e della geotecnica.

Nel caso di carenze nell'organico, nella prima fase di avviamento e di consolidamento della struttura tecnica, in analogia a quanto consentito dalla disciplina ediliziaⁱⁱ, è possibile avvalersi di tecnici incaricati esterni all'ente, con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente con indirizzo strutture, per le attività preparatorie di verifica dei progetti e di accertamento tecnico. Il Comune può conferire tale incarico ad un tecnico esterno che non svolga l'attività professionale nel Comune stesso e nei Comuni dell'Unione e, comunque, per il quale non sussistano conflitti di interesse e forme di incompatibilità anche potenziali.

In alternativa, i Comuni possono ricorrere alla collaborazione, tramite convenzioni e accordi, con altre pubbliche amministrazioni o con enti e istituti universitari o di ricerca.

È necessario costituire un team di lavoro, con le caratteristiche appena descritte, per ogni 100 pratiche annue di controllo sismico, intendendosi con tale espressione, e per le finalità del presente atto, il n. di progetti sottoposti a controllo nell'anno sia per il rilascio dell'autorizzazione sismica sia per il rilascio del parere sul controllo a campione del progetto.

Per le quote eccedenti le 100 pratiche sottoposte a controllo, le amministrazioni comunali potranno valutare, nella loro autonomia gestionale e organizzativa, se ricorrere o meno ad un ulteriore team di lavoro.

Nella stima delle pratiche sottoposte a controllo, si terrà conto che sono escluse le opere prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e le varianti in corso d'opera non sostanziali riguardanti parti strutturali.

Nel caso in cui il numero di pratiche sismiche sottoposte a controllo sismico sia inferiore a 100, il personale costituente il team potrà essere dedicato a tempo parziale ad altre attività individuate dalle Amministrazioni comunali purché ciò non pregiudichi il regolare svolgimento delle funzioni di controllo e il rispetto dei tempi previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento e il completamento dei procedimenti. Dell'impegno parziale del personale e del regolare svolgimento dell'attività sismica, dovrà essere data adeguata motivazione.

IMPORTI DEL RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEGLI STESSI

Gli importi dovuti all'atto del deposito dei progetti, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19 del 2008, a titolo di rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, sono individuati nelle Tabelle A e B in ragione delle destinazioni d'uso. Per ciascuna tabella, gli importi sono distinti in relazione al tipo di intervento e al tipo di controllo - autorizzazione sismica o controllo a campione dei progetti depositati.

Nel caso del controllo a campione, previsto nelle zone sismiche a bassa sismicità in luogo del controllo sistematico su tutti gli interventi come avviene nei Comuni in zona sismica 2, l'importo indicato in tabella è dovuto per ogni pratica depositata (presentata allo Sportello unico).

A distanza di 10 anni circa dall'entrata a regime della L.R. 19/2208, la necessità di graduare gli importi forfettari dei rimborsi per le spese istruttorie in funzione di alcuni parametri, risponde all'obiettivo di contemperare diverse esigenze.

In primo luogo, permane l'esigenza di garantire alle strutture tecniche un contributo economico per le spese di funzionamento, di mantenimento e di miglioramento delle loro prestazioni. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, segue la necessità di differenziare gli importi da versare in relazione alla gravosità, all'estensione dell'impegno istruttorio e in ragione della complessità e specialità degli interventi. Infine, sussiste l'esigenza di non penalizzare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente indirizzati principalmente alla sicurezza strutturale e sismica delle costruzioni.

Tabella A: Rimborso forfettario spese istruttorie (in euro) per edifici ad uso residenziale e uffici, ambienti suscettibili di affollamento⁽ⁱⁱⁱ⁾, strutture ricettive; per altri interventi, costruzioni e opere non ricompresi nella Tabella B.

Rif.	intervento	V = volume ^(iv) (m ³)	autorizzazione e sismica (art. 11) ^(v)	controllo a campione (art.13)
A	1. nuova costruzione	V ≤ 500	360	120
		500 < V ≤ 1.500	480	150
	2. intervento di adeguamento con ampliamento e/o con sopraelevazione	1.500 < V ≤ 3.000	600	200
		3.000 < V ≤ 5.000	800	300
		V > 5.000	1.000	400
B	1. altri interventi di adeguamento		400	150
	2. intervento di miglioramento			
C	1. riparazione e		360	120

	intervento locale			
	2. intervento locale riguardante esclusivamente^{vi} : <ul style="list-style-type: none"> • collegamenti elementi strutturali prefabbricati; • ancoraggi tamponature prefabbricate; • inserimento catene; 		0	0
D vii	1. opere e costruzioni ordinarie non valutabili a volume quali muri di sostegno di altezza^(viii) non superiore a 5 m, torri e tralicci di altezza ≤ 20 m, ponti mono campata di luce ≤ 10 m:		480	150
	a) nuova costruzione, intervento di adeguamento, intervento di miglioramento			
	b) riparazione e intervento locale		360	120
	2. altre opere e costruzioni non valutabili a volume non ricomprese nel punto 1.		2X importo intervento indicato ai punti a) e b)	
E	1. varianti sostanziali^(ix)		0,50X rimborso corrisposto per il progetto originario	

F	1. varianti non sostanziali		0	0
G	1. proroga validità titolo abilitativo sismico ^(x)		100	50
H	1. progetto presentato ai sensi della LR 19/2008, art. 11, c.2 lett.b)		2X rimborso corrispondente al tipo di intervento da sanare	
I	1. interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRIPI) ^(vii)		0	0
L	1. interventi inseriti nei piani per la ricostruzione in seguito ad eventi sismici		0	0

Tabella B: Rimborso forfettario spese istruttorie (in euro) – Edifici a prevalente uso commerciale, industriale e artigianale; edifici a prevalente uso agricolo e zootecnico^{xi}.

Rif.	intervento	V = volume⁽ⁱⁱ⁾ (m³)	autorizzazioni e sismica (art. 11) ⁽ⁱⁱⁱ⁾	deposito in zone a bassa sismicità (art 13)
A	1. nuova costruzione 2. intervento di adeguamento con ampliamento e/o con sopraelevazione	≤ 500	360	120
		500 < V ≤ 3.000	480	150
		3.000 < V ≤ 6.000	600	200
		6.000 < V < 10.000	800	300
		> 10.000	1.000	400
B	1. altri interventi di adeguamento 2. interventi di		400	150

	miglioramento			
	1. riparazione o intervento locale		360	120
C	2. intervento locale riguardante esclusivamente: <ul style="list-style-type: none"> • collegamenti strutturali prefabbricati; • ancoraggi tamponature prefabbricate; • inserimento catene; 		0	0
D	1. varianti sostanziali ^(vi)		0,50X rimborso corrisposto per il progetto originario	
E	1. varianti non sostanziali		0	0
F	1. proroga validità titolo abilitativo sismico ^(vii)		100	50
G	1. progetto presentato ai sensi della LR 19/2008, art. 11, c.2 lett.b)		2X rimborso corrispondente al tipo di intervento da sanare	
H	1. interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRIPI) ^(vi)		0	0
I	1. interventi inseriti nei piani per la ricostruzione in seguito ad eventi sismici		0	0

Ai fini dell'applicazione degli importi indicati nelle tabelle A e B nell'intervento principale si intendono compresi:

- modesti interventi locali funzionalmente connessi all'intervento principale;
- eventuali pertinenze, come definite nell'allegato II alla DGR 922 del 28/06/2017 ("*Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarità rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.*"), che non comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale e rientrino nei limiti dimensionali definiti per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (D.G.R. n. 2272 del 2016);

Il rimborso è dovuto per gli interventi che costituiscono attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica o al deposito del progetto.

Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US)² differenti tra loro è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche. Viceversa, in presenza di una pluralità di strutture tra loro identiche, il rimborso è dovuto per una sola volta.

Nelle zone a bassa sismicità (zona sismica 3) il rimborso forfettario dovuto per gli interventi soggetti ad autorizzazione sismica specificati all'art. 10, c. 2 della L.R. n. 19 del 2008, sono quelli indicati nella colonna "autorizzazione sismica".

Modalità di versamento del rimborso forfettario

Le modalità di versamento del rimborso forfettario sono le seguenti:

- 1) La richiesta di autorizzazione sismica ed il deposito del progetto strutturale sono accompagnati dalla ricevuta in originale dell'avvenuto versamento del rimborso forfettario.
- 2) L'avvenuto versamento del rimborso forfettario è accertato nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, e all'art. 13, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008.
- 3) Ad esito dell'istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, richiedendo ove necessario la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento.
- 4) Per la definizione delle US si rimanda al capitolo 8.7.1 delle NTC 2018 e alla Circolare del C.S.LL.PP. n. 617 del 2009.

Nei casi in cui le funzioni in materia sismica siano svolte dalle strutture tecniche regionali, il versamento del rimborso è effettuato sul conto corrente postale n.367409, codice IBAN IT18C076010240000000367409, intestato a Regione Emilia-Romagna Presidente Giunta regionale e deve riportare la causale "L.R. n. 19 del 2008 - Rimborso forfettario per istruttoria della progettazione strutturale" oltre alle indicazioni necessarie ad individuare inequivocabilmente la pratica cui si riferisce il versamento stesso.

Le modalità di versamento dei rimborsi per le strutture tecniche comunali sono definite e pubblicate dalle stesse strutture nei loro siti web.

Nel caso in cui il rimborso delle spese istruttorie venga erroneamente versato alla Regione Emilia-Romagna, ovvero l'importo versato sia superiore a quello dovuto, è possibile chiederne la restituzione facendo richiesta alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo "Richiesta di rimborso delle spese per l'istruttoria della progettazione strutturale" di seguito allegato.

Con riferimento alle istanze di autorizzazione riguardanti interventi da realizzare in zona a bassa sismicità, qualora la Struttura competente in materia sismica, una volta effettuata l'istruttoria, valuti che per la stessa pratica non era necessaria l'autorizzazione preventiva, il progetto esecutivo riguardante le strutture verrà considerato a deposito e facente parte del campione da controllare, ed il rimborso è dovuto per la differenza tra le due fattispecie.

Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
Regione Emilia-Romagna
viale della Fiera, 8
40127 Bologna

Richiesta di rimborso delle spese per l'istruttoria della progettazione strutturale
(ai sensi dell'art.20 della L.R. n. 19/2008 e s.m.i.)

Con riferimento alla pratica sismica n° _____, prot. Gen. _____,
in data _____, Comune di _____

Il/La sottoscritto/a COGNOME _____ NOME _____

Nato/a a _____ il _____ C.F. _____

RESIDENTE A _____ PROV. _____

INDIRIZZO _____ n° _____ CAP _____

Recapito telefonico _____ recapito e-mail _____

nella sua qualità di _____

con riferimento alla pratica sismica in oggetto specificata, relativa a lavori di _____

intestata a _____

(compilare se l'intestatario della pratica sismica è persona diversa dal richiedente)

Codice fiscale _____ partita IVA _____

RESIDENTE A _____ PROV. _____

INDIRIZZO _____ n° _____ CAP _____

Recapito telefonico _____ recapito e-mail _____

da effettuarsi/effettuati in Comune di _____,

località _____

via/piazza _____ n° _____ Int _____ CAP _____



**Sue Suap del Comune di [redacted] /
Struttura Tecnica competente in materia sismica**

A [redacted]
e p.c.
Regione Emilia-Romagna
Servizio Geologico Sismico dei Suoli
Viale della Fiera,8
40127 Bologna
segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it

**Oggetto: Nulla Osta alla Richiesta di Rimborso delle spese per l'istruttoria della
progettazione strutturale (art.20 comma 6 L.R.19/2008)**

Pratica sismica n° [redacted], prot. Gen. [redacted], in data [redacted]
Committente [redacted]
Lavori di [redacted]
Comune di [redacted] Provincia di [redacted]
Località [redacted] Via [redacted] n. [redacted]
Foglio [redacted] mappale [redacted]

In riferimento alla nota assunta a protocollo n. [redacted] in data [redacted] presentata dal/dalla, Sig.re/ra [redacted], relativamente alla richiesta di rimborso per la pratica in oggetto, di importo di € [redacted], per il versamento delle spese di istruttoria erroneamente versate sul conto n.367409 intestato alla Regione Emilia-Romagna in data [redacted], si dichiara che:

(scegliere la casistica opportuna cancellando ciò che non è di pertinenza)

- l'importo è dovuto al/alla [redacted] in qualità di struttura tecnica territorialmente competente in materia sismica;
 l'importo di cui si chiede il rimborso eccede la cifra dovuta per l'istruttoria della pratica *(specificare la motivazione)*
 altro [redacted]

Pertanto, lo scrivente Servizio verificata la documentazione agli atti rilascia il

Nulla Osta

al rimborso di importo di € [redacted] ([redacted] importo in lettere):

[redacted] li [redacted]

Il Responsabile del Servizio

(timbro e firma)

- ⁰ Art. 23 della L.R. n.15 del 2013 e s.m. “*Semplificazione della disciplina edilizia*”.
- ii⁰ Art. 4, comma 5-ter, L.R. n.15 del 2013e s.m. “*Semplificazione della disciplina edilizia*”.
- iii⁰ DM 17 gennaio 2018 “*Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” Tav. 3.I.II .*
- iv ⁰ Allegato II “*Definizioni Tecniche Uniformi DTU*” all’Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l’uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli art. 2-BIS e 12 della L.R. n. 15/2013 approvato con D.G.R. n.922 del 2017:
26. Volume totale o volumetria complessiva: volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.
16. Superficie totale: somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati nel profilo perimetrale esterno dell’edificio.
34. Altezza lorda: differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura dal pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. Qualora la copertura sia a più falde inclinate, il calcolo si effettua come per l’altezza virtuale.
- Nel caso dell’intervento di adeguamento con ampliamento e/o con sopraelevazione, il volume totale da considerare è dato dal volume totale della costruzione da progetto ossia dal volume risultante della costruzione esistente a cui si aggiunge il volume dell’ampliamento e/o della sopraelevazione.
- v ⁰ L’autorizzazione sismica per l’inizio dei lavori è prevista, anche nei Comuni classificati nelle zone sismiche 3 a bassa sismicità, per gli interventi individuati dalle lettere a), b), c), d), comma 2 dell’art.11 della LR 19/2008.
- vi ⁰ Nel caso in cui siano presenti nel progetto entrambi gli interventi descritti alle voci C.1 e C.2 è dovuto il rimborso corrispondente alla voce C.1.
- vii ⁰ Le indicazioni relative alle opere e costruzioni non valutabili a volume si applicano anche nel caso in cui interessino gli edifici della Tabella B.
- viii⁰ Altezza valutata dallo spiccato della fondazione.
- ix ⁰ D.G.R. 2272/2016 e s.m.i. “*Atto di indirizzo recante l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008*”.
- x ⁰ Art. 11, comma 5 della L.R. n. 19 del 2008 “*Anteriormente alla scadenza, la validità dell’autorizzazione può essere prorogata con comunicazione motivata dell’interessato*”.
- xi ⁰ Nelle destinazioni miste la prevalenza è valutata in termini di volume.
- xii⁰ Modulo MUR A.19/D.19 – Nulla Osta.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gabriele Bartolini, Responsabile del SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1636

IN FEDE

Gabriele Bartolini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1636

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1934 del 19/11/2018

Seduta Num. 48

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi